

**ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1
Case rifugio**

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

- La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – Area Politiche Sociali – Servizio Minori e Famiglie (di seguito, “Città”), con sede legale in Torino (TO), via Carlo Ignazio Giulio, n. 22, codice fiscale 00514490010, rappresentata da ..., in qualità di Dirigente della citata Area;
- L'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” (di seguito, “ASL”) con sede legale in Torino (TO), via San Secondo, n. 29, Codice fiscale 11632570013, rappresentata da ..., in qualità di Direttore Generale;
- ... (di seguito, “Ente gestore”), con sede in ..., Cod. Fiscale ..., P.IVA ..., PEC ..., e-mail ..., legalmente rappresentata da ..., nata/o il ... a ... (...), in qualità di ..., soggetto gestore della/e seguente/i struttura/e:
 - Casa rifugio denominata “...”;
 - Casa rifugio denominata “...”;

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 558 del 29/6/2021, sono stati definiti, per quanto attiene al sistema di accreditamento/iscrizione all'Albo Fornitori della Città, Sez. “D”, Sottosez. “D1”, gli ambiti, le diverse tipologie di intervento e i requisiti necessari di qualità delle strutture e dei servizi offerti;
- Con D.L. 23/2/2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23/4/2009, n. 38, sono state recate misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- Con L.R. n. 16/2009 è stata disciplinata istituzione di centri antiviolenza con case rifugio
- Con D.P.G.R. 16/11/2009, n. 17/R sono state date disposizioni attuative della L.R. 16/2009 citata;
- Con L. 1/10/2012, n. 172, è stata data ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta a Lanzarote il 25/10/2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale;
- Con L. 27/6/2013, n. 77, è stata data ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta ad Istanbul addì 11/5/2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- Con L.R. n. 4 del 24/2/2016 e s.m.i., sono stati ridisciplinati gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 10/R del 7/11/2016, è stata data attuazione alla citata L.R. n. 4;
- Con D.G.R. n. 8-4622 del 6/2/2017, è stata recata disciplina dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio”, ai sensi dell’art. 8, della citata L.R. n. 4 del 2016;
- Con D.G.R. n. 10-8692 del 5/4/2019 sono stati approvati, in via sperimentale, il modello tariffario, nonché le relative voci di spesa, per il servizio di accoglienza presso le Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie;
- Addì 30/6/2020 la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria ha emanato “Linee di indirizzo per le strutture di accoglienza, servizi destinati ai minori e per i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza”;
- Con D.D. n. ... del ... sono stati approvati l’avviso pubblico di accreditamento/iscrizione all'Albo Fornitori della Città, Sez. “D”, Sottosez. “D1” ed i suoi allegati;
- La Casa rifugio denominata "...", autorizzata al funzionamento giusta ... del ... ed iscritta all'Albo della Regione Piemonte dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio al numero ... della Sezione B, è accreditata per una capienza di n. ... (...) posti;
- Il sopra descritto servizio è stato accreditato/iscritto all'Albo dei Fornitori della Città con Determinazione Dirigenziale n. ... del ..., esecutiva a far data dal ...;
- Il sopra descritto servizio è stato accreditato/iscritto all'Albo dei Fornitori della Città con Determinazione Dirigenziale n. ... del ..., esecutiva a far data dal ...;

- La Città intende avvalersi della/e struttura/e sopra individuata/e per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti delle Utenti e dei nuclei madre-figli individuati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a corrispondere il 100% della *retta giornaliera* riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti, per gli interventi a esclusiva competenza sociale; per gli interventi in compartecipazione con l'ASL, si impegna a corrispondere il 50%, 40% secondo la tipologia di servizio/intervento;
- L'ASL intende avvalersi della/e struttura/e sopra individuata/e per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti delle Utenti e dei nuclei madre-figli individuati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano a corrispondere il 50%, 60% della *retta giornaliera* riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti;
- Con riferimento agli artt. 3; 30, co. 8; 59, co. 1; 140, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante nuovo codice dei contratti pubblici ed al Titolo VII del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, nonché al Regolamento del Consiglio Comunale della Città di Torino n. 386, recante disciplina dei contratti conclusi dalla medesima Amministrazione.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Generalità

Il presente Contratto viene stipulato in attuazione delle normative citate in premessa.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Ente Gestore è tenuto a rispettare quanto previsto dal presente contratto in riferimento alla tipologia del servizio/intervento offerto.

Il presente contratto non impegna la Città e l'ASL all'utilizzo del/i servizi/o/intervento/i accreditato/i.

Art. 2

Oggetto

La Città e l'ASL si avvalgono della/e struttura/e citata/e in premessa, per l'erogazione di prestazioni di assistenza:

☑️ residenziale sociale / socio-sanitaria per le tipologie di beneficiari e per le *mission* specificate nel progetto valutato in sede di accreditamento.

L'Ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria previste per le tipologie di servizi di cui alla L.R. n. 4 del 24/2/2016 e s.m.i., avvalendosi delle strutture, dei servizi, del personale e delle attrezzature, come definiti dalla normativa regionale di riferimento e/o dalla normativa comunale e sanitaria in materia di accreditamento.

L'Ente gestore è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente Contratto, anche in caso di subaffidamento a terzi di parti del servizio.

Art. 3

Albo della Regione Piemonte dei Centri anti violenza e delle Case rifugio

L'acquisizione della (e la permanenza nella) iscrizione della/e struttura/e dedotte/e nel presente Contratto, nella Sezione B dell'Albo della Regione Piemonte dei Centri anti violenza e delle Case rifugio costituisce condizione necessaria per l'accreditamento e l'iscrizione dell'Ente gestore nell'Albo dei Fornitori della Città, alla Sezione D, Sottosezione D1, nonché per la stipulazione del presente Contratto; gli estremi dell'iscrizione della/e struttura/e debbono obbligatoriamente risultare dalla presupposta istanza formulata dall'Ente gestore per l'accreditamento/iscrizione nell'Albo dei Fornitori della Città. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Ente gestore dichiara che l'iscrizione nell'Albo regionale dichiarata nell'istanza di cui al precedente periodo permane senza aver subito interruzione di sorta.

L'Ente gestore comunica senza ritardo alla Città ed all'ASL se coinvolta il provvedimento di cancellazione della/e struttura/e dedotta/e nel presente Contratto. Salvo quanto previsto nel comma seguente, la cancellazione per qualsiasi causa della/e struttura/e dall'Albo regionale di cui al primo alinea importa risoluzione del contratto per impossibilità totale ed assoluta della prestazione, sopravvenuta con effetti dalla data del corrispondente provvedimento, nonché la revocazione dell'accreditamento e la cancellazione dell'Ente gestore dall'Albo dei Fornitori della Città limitatamente ai servizi offerti a mezzo della/e detta/e struttura/e, Sezione D, Sottosezione D1.

Ogni ritardo, omissione, falsità o comunque frode in comunicazioni relative alla sussistenza o permanenza dell'iscrizione nel Registro di cui al primo alinea, importa impossibilità, da parte delle Amministrazioni contraenti, di effettuare pagamenti all'Ente gestore di corrispettivi per servizi resi in difetto della detta iscrizione, con diritto di ripetizione dell'indebito già eventualmente pagato all'Ente gestore; le condotte di cui al primo periodo costituiscono, altresì, causa legittima di irrogazione di penalità a cura della Città e dell'ASL se coinvolta, secondo quanto previsto all'art. 15, salvo, comunque, il diritto di tali Amministrazioni al risarcimento di ogni maggior danno patito in conseguenza della condotta

dilatoria, omissiva, falsificatoria od altrimenti fraudolenta dell'Ente gestore; i medesimi comportamenti importano la risoluzione del presente Contratto, nonché la revocazione dell'accreditamento e la cancellazione dell'Ente gestore dall'Albo dei Fornitori della Città, Sezione D, Sottosezione D1, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) ed f-bis) del D.Lgs. 50/2016; ai sensi del medesimo comma dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, nonché del comma 12 di tale articolo, la Città e l'ASL se coinvolta segnalano, se del caso, le condotte di cui al primo periodo all'Autorità Giudiziaria ed all'ANAC. La Città e l'ASL se coinvolta, inoltre, possono, avuto riguardo alla gravità del comportamento tenuto dall'Ente gestore ed all'entità del danno eventualmente prodotto, dichiarare risolto ogni altro atto negoziale corrente con l'Ente gestore per affidamento di servizi sociali o sociosanitari.

Art. 4

Requisiti autorizzativi e di qualificazione (personale - titoli professionali - organizzazione)

La Città e l'ASL si impegnano a supportare e/o affiancare gli Enti gestori dei servizi/interventi nelle diverse azioni definite nel presente Contratto.

L'Ente gestore s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti di cui all'art. 3, nonché gli ulteriori requisiti autorizzativi, di qualità, progettuali e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento e a realizzare attività di formazione delle operatrici delle Case rifugio, nel rispetto dei principi e degli standard formativi di cui all'art. 21, L.R. n. 4/2016, nonché di loro supervisione.

Ai sensi dell'art. 92, co. 3, D.Lgs. 159/2011, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla sua stipulazione, sia accertata alcuna delle condizioni idonee a produrre gli effetti interdittivi di cui agli artt. 67 e 84, co. 4, del medesimo decreto.

La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, prima dell'attivazione degli specifici servizi/interventi accreditati/iscritti, qualora non già agli atti.

La verifica sulla documentazione prodotta viene effettuata dal funzionario incaricato del controllo, che notificherà per iscritto all'Organizzazione eventuali inadeguatezze della documentazione prodotta.

Il personale ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'Ente gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'Ente gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto del presente contratto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.F..

L'Ente gestore è tenuto ad assicurare la presenza di una Responsabile o Coordinatrice, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, alla quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti, anche al fine di facilitare il coordinamento del servizio/intervento accreditato e i rapporti con la Città, l'ASL ed i loro servizi e la loro rete di territorio. L'eventuale sostituzione della responsabile o coordinatrice di cui al primo periodo, dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti contrattuali.

L'Ente gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Città ed all'ASL se coinvolta di fatti od accadimenti rilevanti riguardanti gli ospiti, fermo restando gli obblighi di segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti ed alle FF.OO..

L'Ente si impegna a definire e garantire una **équipe minima** di operatrici, conforme alle specifiche organizzative dei requisiti di personale delle strutture recate dalla L.R. n. 4 del 24/2/2016 e s.m.i. citata in Premesse, al fine di offrire la necessaria continuità progettuale, relazionale e di erogazione del servizio e ad individuare le modalità di sostituzione del personale; a tal fine, l'Ente gestore s'impegna a garantire l'ininterrotta erogazione delle prestazioni ed a trasmettere senza ritardo al Servizio Minori e Famiglie della Città di Torino e l'ASL "Città di Torino", se coinvolta, per ogni servizio/intervento accreditato e iscritto all'Albo fornitori, l'elenco nominativo del personale impiegato che deve possedere i titoli professionali richiesti dalla normativa nazionale e regionale in materia, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute, delle esperienze professionali maturate e dei percorsi formativi attinenti al servizio offerto (la Città e l'ASL, se coinvolta, si riservano di effettuare verifica, domandando copia dei *curricula vitae et studiorum* relativi al personale impiegato), analogo elenco dovrà essere redatto per il personale da impiegarsi in caso di eventuali sostituzioni. Su richiesta della Città e/o dell'ASL competente per territorio, l'Ente gestore è tenuto a esibire la documentazione comprovante gli stati

e le qualità attestate nella documentazione di cui al periodo precedente; le Parti prendono atto, al fine della valutazione dei requisiti di personale, che, per l'accoglienza in Casa rifugio della donna sola, la struttura può configurarsi, ai sensi della predetta D.G.R. n. 10-8692, in analogia ad un gruppo appartamento, con un incremento della presenza del personale di sostegno, in quanto le donne accolte, di norma, hanno una discreta autonomia, con necessità di sostegno per necessità di tipo socio-sanitario, in particolare per donne che presentino fragilità importanti.

L'Ente gestore, per quanto concerne i servizi accreditati svolti in struttura, si impegna all'osservanza della normativa relativa alla sicurezza di ciascuna struttura (condizioni di stabilità, requisiti igienici previsti nei regolamenti locali di igiene e sanità, condizioni di sicurezza degli impianti, ...), garantendo attenzione costante all'idoneità degli spazi in relazione alla tipologia di ospiti accolti; tanto, in ogni caso, nella più scrupolosa osservanza delle direttive e delle linee guida operative emanate dai competenti Organi di sanità ed igiene pubblica nazionali e regionali.

Inoltre, limitatamente ai servizi accreditati che eventualmente utilizzino immobili della Città per lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto, l'Ente Gestore si impegna ad adempiere a quanto previsto da specifici atti e provvedimenti afferenti alla messa a disposizione/concessione dei locali, anche con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi e di sicurezza della struttura stessa.

L'Ente si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al personale e alla carta del servizio; inoltre, su specifica richiesta della Città/ASL e/o di altri soggetti pubblici aventi titolo si impegna a presentare ulteriore documentazione.

La Città e l'ASL possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i locali *della struttura/dei luoghi* ove viene erogato il servizio e assumere informazioni dirette dal personale e dagli Ospiti in ordine alle prestazioni che devono essere garantite ed erogate.

Il regolamento della struttura, in relazione agli impegni di cui al successivo art.7 dovrà disciplinare le modalità di attuazione del diritto-dovere di visita e di relazione con i minori del nucleo familiare di origine, comunque da prevedersi solo eccezionalmente per questa tipologia di accoglienza, secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale ed in aderenza a quanto previsto per i singoli progetti, fatte salve le situazioni oggetto di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; in particolare, l'Ente gestore garantisce la realizzazione dei prescritti incontri dei minori ospitati in Casa rifugio con i componenti del nucleo familiare di riferimento esterni alla detta Casa, in luogo protetto e dedicato, mettendo a disposizione le necessarie operatrici per l'accompagnamento e la vigilanza dei minori .

La Città e l'ASL possono, altresì, accedere alla documentazione riguardante l'organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti e, qualora necessario, acquisirne copia.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e Organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 5

Riservatezza, sicurezza e segretezza

L'Ente gestore predispone con propri regolamenti interni o apposite linee guida operative e pone costantemente in atto, adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, allo scopo di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle case rifugio, garantendone, in particolare, il completo anonimato; l'Ente gestore predispone, altresì, con propri regolamenti interni o apposite linee guida operative e pone costantemente in atto, adeguati accorgimenti, al fine di garantire la massima riservatezza e protezione delle donne ospitate e dei loro figli, in particolare, progettando e ponendo in essere adeguati protocolli di sicurezza e protezione in relazione alle procedure di accoglienza delle persone ospitate.

La variazione dei regolamenti interni, delle linee guida o dei protocolli di sicurezza di cui al precedente alinea deve essere immediatamente segnalata ai Servizi Sanitari e Sociali territoriali per la loro validazione.

L'Ente gestore assume, relativamente alle funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio di Casa rifugio, il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento GDPR citato all'art. 23 del presente Contratto; di conseguenza il Rappresentante legale dell'Ente gestore nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica alla Città e all'ASL; il trattamento dei dati deve avvenire nel costante e più scrupoloso rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e segretezza di cui al presente articolo.

Art. 6

Altri principi in materia di organizzazione del servizio

Nello stringente rispetto dei fondamentali principi di riservatezza dell'attività svolta e di segretezza dei luoghi in cui essa si estrinseca, come pure dei nominativi delle donne e degli eventuali figli ospitati, l'Ente gestore opera in conformità alle disposizioni seguenti.

Il servizio di gestione delle Case rifugio è volto ad assicurare misure ed azioni di protezione, sostegno, cura ed inserimento sociale delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita.

Le azioni di cui al precedente alinea sono realizzate nel rispetto dei tempi della donna e della sua volontaria

adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

L'accesso delle donne e dei figli all'ospitalità della Casa rifugio deve essere garantito per le intere 24 ore del giorno ed in ogni giorno dell'anno solare, senza interruzione e deve avvenire, in ogni caso, in virtù di un progetto individuale di accoglienza temporanea, volto ad assicurare un sostegno che garantisca anonimato e segretezza e teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia; è esclusa ogni ipotesi di accesso diretto all'ospitalità.

Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la rete di servizi sociali e sanitari di riferimento, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale alle donne che hanno subito violenza ed ai loro figli, nell'ambito di un progetto che deve essere formulato insieme alla donna e condiviso con i citati servizi sociali e sanitari.

Le Case rifugio sono dotate di un registro delle donne ospitate e predispongono con le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno, il quale indica in particolare:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) i contenuti e le modalità dell'intervento;
- c) gli strumenti di verifica della congruità e dell'efficacia dell'intervento.

L'Ente gestore si impegna a garantire l'esclusività della destinazione a Casa Rifugio della/e struttura/e dedotta/e nel presente Contratto, garantendone la qualificazione funzionale come casa/e di civile abitazione o struttura/e di comunità; ne garantisce, altresì, l'articolazione in locali idonei che assicurino un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli. garantisce, altresì, l'accessibilità, ai sensi della normativa edilizia vigente, delle case rifugio che rende disponibili all'accoglienza di donne portatrici di disabilità o con figli disabili.

L'Ente gestore assicura alle donne ospiti e ai loro figli la prestazione dell'alloggio e dei beni primari necessari per la vita quotidiana. E' esclusa ogni facoltà dell'Ente gestore di domandare alle donne ospitate corrispettivi o rimborsi per spese sostenute in ragione dell'erogazione del servizio di Casa rifugio.

L'Ente gestore si impegna al rispetto del tempo massimo di inserimento previsto dalla normativa, favorendo percorsi di sgancio verso l'autonomia.

Art. 7

Impegni nell'esecuzione del servizio

L'Ente gestore, tenuto conto della particolare tipologia di servizio e della normativa vigente in materia, là dove consentito:

- riconosce che la regia ed il coordinamento dei servizi erogati sono di competenza della Città e dell'ASL cittadina, se coinvolta;
- si impegna ad assumere deleghe definite all'interno del progetto quadro per l'organizzazione e la gestione delle attività, anche costruendo relazioni fiduciarie con le famiglie e attivando processi di sostegno globale a beneficio di un maggiore equilibrio relazionale tra genitori e figli;
- si impegna a condividere con la Città e con l'ASL cittadina, se coinvolta, la responsabilità della compilazione del Progetto Quadro, che preveda il lavoro con la famiglia di origine da parte degli operatori della struttura accogliente, che deve essere svolto con funzione di facilitazione e supporto (inteso come mantenimento di relazioni nutritive ed ampliamento della rete sociale, anche per le case rifugio, escludendo l'autore della violenza)
- si assume la piena titolarità del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Educativo Individualizzato per il Nucleo (PEIN);
- si impegna ad aderire a percorsi formativi congiunti con l'Amministrazione, secondo metodologie analoghe a quelle in uso nell'ambito della progettazione P.I.P.P.I.;
- si impegna a partecipare a periodici tavoli di coordinamento con gli Uffici della Città, a scopo informativo e di aggiornamento continuo sullo stato dei servizi e dell'utenza, nell'ottica di costituire e mantenere un laboratorio di idee e di definizione di buone prassi finalizzati all'adozione di protocolli di intervento;
- si impegna al mantenimento della massima attenzione e formazione alle problematiche relative all'etnogenitorialità;
- si impegna a recepire tutti i protocolli di sicurezza vigenti per la prevenzione del COVID-19, anche adottando congrui piani gestionali per la sostituzione del personale secondo la normativa vigente e si impegna a garantire le profilassi nazionali e regionali;
- si impegna a potenziare, laddove possibile, percorsi di continuità progettuale, nell'ottica del mantenimento e del rafforzamento della filiera dei servizi;
- provvede alla revisione della carta del servizio, al fine di mantenerla costantemente conforme ai sopraelencati criteri comuni, nonché ai criteri di seguito elencati, in relazione alla tipologia del servizio specificamente offerto;

- si rende disponibile, in presenza di posti vuoti e di spazi fisici esclusivamente dedicati, all'inserimento in Pronto Intervento, con l'impegno dell'Amministrazione alla ricollocazione del minore/nucleo in altro progetto residenziale, qualora necessario, entro 72 ore dall'ingresso;
- si rende disponibile, in presenza di posti vuoti e di spazi fisici esclusivamente dedicati, all'inserimento con procedura d'urgenza, con il regime tariffario proprio della pronta accoglienza;
- si rende disponibile ad accogliere il minore solo, in esecuzione di provvedimento dell'A.G., qualora il genitore non accetti la collocazione comunitaria e per il tempo strettamente necessario a reperire idonea famiglia affidataria, qualora prevista dal dispositivo del provvedimento medesimo;
- si rende disponibile a svolgere, in sede riconosciuta dalla Città come idonea in relazione alla tipologia di intervento da attuarsi, servizio di Luogo Neutro e di Diritto di Visita nell'ambito del progetto residenziale, quale ulteriore concretizzazione della parte di lavoro con le famiglie vulnerabili, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali del 2017 e dalle linee di intervento nazionale per l'accoglienza nei servizi residenziali per minori, prendendo atto che, sino a ridefinizione della struttura tariffaria per i detti servizi, essi saranno svolti secondo il regime tariffario proprio delle prestazioni aggiuntive;
- si impegna a mettere a disposizione interventi professionali da parte di mediatori interculturali, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario o, comunque, opportuno, in relazione alle caratteristiche del minore o del nucleo genitore-bambino e dei bisogni da essi espressi;
- si impegna a dare corso alle dimissioni del minore o del nucleo genitore-bambino tassativamente entro le ore 12:00 antimeridiane della giornata di dimissione, prendendo atto che, in ogni caso, in corrispondenza di tale giornata non spetta corresponsione di retta;
- si impegna ad istituire la convivenza anagrafica presso la struttura genitore bambino e ad iscriverci il nucleo ospitato, qualora necessario, avendo facoltà di effettuare senza ritardo le necessarie comunicazioni di cancellazione al competente ufficio di anagrafe, in caso di revoca delle misure di accoglienza a suo tempo disposte o di ingiustificato allontanamento dalla struttura;
- si impegna al miglior dettaglio della *mission* della struttura nel progetto del servizio, nonché ad estenderla e/o modificarla, entro i limiti di quanto conforme al titolo autorizzativo al funzionamento della detta struttura, in risposta ai nuovi bisogni di accoglienza per i quali la Città potrebbe rilevare necessità di acquisire idonea risorsa.

Art. 8

Coordinamento con le azioni di cui al Capo III, L.R. n. 4/2016

L'operatività della Casa rifugio deve facilitare la conoscenza e l'accesso, da parte delle donne vittime della violenza di genere, ai percorsi personalizzati condivisi di sostegno ed orientamento di cui all'art. 13, L.R. n. 4/2016, progettati a cura dei Servizi Sociali territoriali, nonché l'attuazione, da parte dei medesimi Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari, di tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche assistita, ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge Regionale.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, si ha riguardo al Capo III della L.R. n. 4/2016, nonché al D.P.G.R. n. 10/R del 7/11/2016, di attuazione della medesima Legge Regionale.

Art. 9

Accoglienza e progetto di autonomia

Le accoglienze programmate ai sensi dell'art 6 vengono attivate dai Servizi Sociali e, per le donne sole, dai Centri Antiviolenza, e per i casi valutati dalle commissioni UMVD-M, precedentemente concordate tra i Servizi Sociali e Sanitari competenti e autorizzate dal Servizio Minori e Famiglie della Città. La segnalazione del caso al Servizio Minori e Famiglie viene effettuata dai Servizi Sociali competenti o Centri Antiviolenza, mediante invio di modulistica specifica e, a seguito di autorizzazione del detto Servizio, si realizza l'incontro con la struttura individuata, al fine di valutarne la compatibilità. L'eventuale opposizione all'inserimento da parte dell'Ente gestore deve essere subito comunicata ai sopra citati Servizi Sociali e Sanitari ed al Servizio Minori e Famiglie della Città per i provvedimenti necessari e le motivazioni dell'opposizione all'accoglienza dovranno essere comunicate senza ritardo per iscritto al Servizio Minori e Famiglie ed eventualmente all'ASL se coinvolta.

La modulistica relativa all'avvenuta collocazione presso la struttura deve essere inviata al Servizio Minori e Famiglie; dopo l'inserimento, i Servizi Sociali territoriali prendono contatto con la Casa rifugio entro il secondo giorno lavorativo successivo, al fine di fissare un incontro per individuare i bisogni sociali delle donne e dei figli accolti e coordinare con esse e con i Servizi Sanitari l'azione per il possibile soddisfacimento dei detti bisogni e per l'accesso ad un percorso di autonomia personale. L'Ente gestore s'impegna ad attivare con professionalità e sollecitudine tutte le strategie per individuare gli elementi osservativi e di conoscenza dei bisogni delle persone accolte, nonché ad aprire un fascicolo sociale e socio-sanitario da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze delle persone inserite, secondo le modalità definite dalla normativa regionale, a collaborare con i Servizi Sociali e Sanitari nella formulazione del citato progetto di autonomia

della donna ospitata.

I progetti individualizzati per l'autonomia delle donne ospitate sono impostati di concerto con le medesime e con i Servizi Sanitari e Sociali territoriali, tenendo conto della realtà di provenienza, delle esigenze di protezione e della rete di relazioni delle ospiti. All'interno di tale cornice progettuale, occorre dettagliare:

- gli obiettivi di autonomia ed i tempi di loro realizzazione (in coerenza con quanto disposto dall'AA.GG. se coinvolta);
- le modalità di verifica, con particolare attenzione al livello di raggiungimento degli obiettivi.

I progetti individualizzati di cui al precedente alinea devono essere revisionati ed aggiornati in incontri congiunti con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, a metà percorso, tenuto conto del tempo massimo di inserimento (180 giorni); i progettati sensi del precedente periodo debbono essere inviati, in formato elettronico criptato, ai Servizi Sanitari e Sociali territoriali ed al Servizio Minori e Famiglie della Città; agli stessi soggetti, deve essere tempestivamente inviata, parimenti in formato elettronico criptato, ogni comunicazione in merito a fatti significativi e/o episodi rilevanti.

L'Ente gestore garantisce la buona gestione della documentazione delle persone seguite attraverso la tenuta presso la sede della Casa rifugio di una cartella individuale che deve contenere:

- il progetto individualizzato di autonomia;
 - la documentazione giuridica, sociale e sanitaria;
 - eventuale copia della valutazione da parte della Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità per adulti (UMVD) e minori (UMVD-M);
 - la documentazione relativa ai contatti con i Servizi Sanitari e Sociali territoriali (verbali, riunioni, incontri...)
- Tale documentazione è soggetta alle vigenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

Art. 10

Diritti delle ospiti

Le donne ospitate sono coinvolte nell'impostazione del progetto di affrancamento dalla violenza con attento riguardo da parte dell'ente gestore ad ogni particolare esigenza nel rispetto anche delle differenze culturali e religiose, eventualmente avvalendosi di mediatrici culturali

Art. 11

Dimissioni

Le dimissioni dalla Casa rifugio sono valutate dai Servizi Sociali e dal Centro Antiviolenza, e Sanitari territoriali, qualora coinvolti nel progetto, insieme al responsabile della struttura, in coerenza con la tempistica indicata dalla L.R.n. 4 del 24/02/2016 o secondo le differenti indicazioni date dell'A.G.

In casi del tutto eccezionali, quando la presenza della donna o del nucleo madre-figlio provoca grave e comprovato pregiudizio al medesimo e/o alle altre persone ospitate e/o alle operatrici della struttura, esperiti inutilmente tutti i tentativi di supporto possibili, il responsabile della comunità può chiedere che i Servizi Sociali e Sanitari territoriali ne concertino una diversa collocazione; qualora approvata, per l'attuazione della dimissione dalla Casa rifugio, si dovrà, comunque, tenere conto dei tempi necessari per il reperimento di altra idonea risorsa.

Art. 12

Documentazione del servizio

Presso la Casa rifugio deve essere conservata e costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa all'iscrizione nell'Albo regionale di cui all'art. 3 del presente Contratto, nonché al regime autorizzativo e/o di accreditamento ed iscrizione all'Albo Fornitori della Città, comprensiva di:

- progetto del servizio;
- foglio firma e schema di turnazione di ciascuna professionalità impegnata nei vari turni giornalieri e settimanali all'interno della Casa;
- orario settimanale di effettiva presenza di eventuali ulteriori professionalità specialistiche;
- piano delle attività giornaliere, settimanali e mensili condiviso con le persone interessate;
- protocollo interno per il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza della Casa e delle persone ospitate;
- regolamento interno;
- progetti di controllo di qualità, ove esistenti;
- modalità e procedure relative alla gestione/conservazione dei farmaci;
- diario giornaliero che riporti i fatti salienti con particolare riguardo per la vita di relazione, i rapporti tra gli ospiti, le attività svolte, i comportamenti problematici;
- protocolli e procedure relative a sanificazioni (giochi, materassi, ecc.), igiene degli ospiti, prevenzione sanitaria e protocolli pediculosi e scabbia;
- registro degli infortuni.

Oltre alla documentazione sopra elencata, in ottemperanza all'art. 29 co. 4, D.Lgs. 81/2008, dovranno essere

custoditi e disponibili in sede:

- il Documento di Valutazione del Rischio della sede (art. 28 comma 2 lett. e D.Lgs. 81/2008);
- nominativo della Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute, (art. 17, co. 1, lett.b), D.Lgs. 81/2008);
- l'atto di nomina del Medico Competente, qualora nella Valutazione del rischio sia stato previsto.
- l'atto di nomina di almeno una addetta alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione, conforme al DM 10 marzo 1998;
- l'atto di nomina di almeno una addetta al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione conforme al DM 388/2003;
- il Piano di emergenza (obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui siano occupati almeno dieci dipendenti) di cui all. art .5, DM 10/3/1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- la Documentazione attestante il percorso formativo delle operatrici della Casa, in conformità ai contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 31/12/2011 e dagli artt. 36 e 37, D.Lgs. 81/2008.

Tale documentazione deve costituire contenuto della **carta del servizio** al fine di garantire i diritti di informazione e partecipazione.

L'Ente gestore, all'atto della comunicazione dell'avvenuto accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori, deve trasmettere annualmente alla Città, quale riferimento anche per l'ASL, l'elenco nominativo, con relative qualifiche e monte ore settimanale di impiego, di tutto il personale costituente l'équipe della Casa rifugio e di tutte le eventuali ulteriori figure professionali impiegate a qualsiasi titolo per l'esecuzione del servizio.

Le variazioni del nominativo della Responsabile o Coordinatrice della Casa rifugio o della sua sostituta devono essere comunicate immediatamente alla Città ed all'ASL.

Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità, che prevedano personale dedicato a singoli ospiti, devono essere comunicati alla Città ed all'ASL, prima dell'attivazione, i nominativi e le qualifiche delle operatrici incaricate di tali compiti e il dettaglio delle ore e delle attività giornaliere in cui sono presenti.

Art. 13

Monitoraggio – Controlli - Valutazioni

Il monitoraggio a cura della Città e dell'ASL, se coinvolta, attiene all'accessibilità della Casa rifugio ed al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del presente Contratto, alla continuità progettuale in coerenza con le *mission* dichiarate ed alla permanenza della congruità dei progetti di autonomia posti in essere a beneficio delle donne ospitate e dei loro figli. Le conseguenti valutazioni costituiscono elementi rilevanti per il lavoro permanente della Commissione di Accreditamento.

Fatte salve le competenze degli Organi di Vigilanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la Città e l'ASL, se coinvolta, si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche senza preavviso, nel rispetto delle necessarie cautele in materia di riservatezza, sicurezza e segretezza. Le verifiche ed i controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con una rappresentante dell'Ente gestore, che deve attestare la propria identità, il proprio ruolo presso l'Ente gestore e la natura della delega ricevuta.

Art. 14

Sistema aziendale per il miglioramento dei requisiti di accreditamento

Le Parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione e si impegnano a condividere metodologie e momenti formativi per realizzare e consolidare modelli operativi, anche innovativi; si impegnano, altresì, ad operare in sinergia al fine di sviluppare un processo di continuo miglioramento e monitoraggio dei requisiti di accreditamento legati al benessere della persona in collegamento con il suo contesto di vita.

L'Ente gestore garantisce che l'organizzazione di persone preposte all'esercizio del servizio di Casa rifugio opererà nel totale rispetto delle disposizioni che regolano l'accreditamento, per il mantenimento e lo sviluppo dei requisiti di qualità e di iniziative di collaborazione con i Servizi Sanitari e Sociali territoriali, volte a creare sinergie e opportunità diversificate, al fine di meglio rispondere alle esigenze delle persone interessate e dei loro nuclei di riferimento.

Art. 15

Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sua sottoscrizione e avrà durata sino al **30/11/2022**, fatto salvo che intervenga provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 18 del presente Contratto e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti a mezzo R/R con preavviso di tre mesi, e non è soggetto a tacito rinnovo.

Il contratto viene redatto in unico originale, conservato agli atti del Servizio Minori e Famiglie della Città, da cui

verrà estratta una copia per ciascun sottoscrittore.

Durante la vigenza del presente contratto possono essere apportate modifiche e/o integrazioni migliorative di aspetti organizzativi/gestionali dello stesso approvate con apposito provvedimento dirigenziale.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti / servizi, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi l'Ente gestore ha la facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare alla Città ed all'ASL se coinvolta.

Fermo restando l'acquisito accreditamento/iscrizione all'Albo, sia i rapporti economici in essere al 30/11/2021 relativi a servizi e interventi in corso, disciplinati da precedenti accordi contrattuali, sia quelli derivanti dall'attivazione di nuovi progetti a far data dal 1/12/2021, sono regolati dal presente contratto.

Art. 16

Recesso

La Città e l'ASL, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'accreditamento del/dei servizi/o oggetto del presente Contratto, nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del/dei servizi/o stesso/i, si riservano la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Ente gestore possa pretendere risarcimento danni, indennità o compensi di sorta, ai quali essa dichiara sin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 17

Responsabilità

L'Ente gestore solleva la Città e l'ASL da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio, gli ospiti o terzi presenti nei luoghi dell'esecuzione ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di rapporto di lavoro e di retribuzione, nonché in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed attinenti alla salute ed alla sicurezza di lavoratori.

L'Ente gestore assume in proprio, tenendone del tutto sollevata la Città e l'ASL, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso, è a carico dell'Ente gestore l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere a persone, animali o cose mobili od immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'Ente gestore, restandone, pertanto, pienamente sollevate ed indenni la Città e l'ASL.

Per gli Enti gestori che dovessero fruire a qualsiasi titolo di locali di proprietà della Città, per quanto riguarda la responsabilità per i medesimi, si fa riferimento a quanto disposto dallo specifico contratto/disciplinare.

L'Ente gestore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per gli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria connessa con la titolarità del/dei servizi/o oggetto del presente Contratto.

Art. 18

Inadempienze e sanzioni

§ 1 - Generalità

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale ed, in particolare, dagli articoli 1453 ss. c.c..

In caso di inadempienza lieve o lievissima o, comunque, in carenza di urgenza, la Città e l'ASL, se coinvolta, accertano l'inadempienza agli obblighi di cui agli articoli precedenti ed intimano al Legale Rappresentante di sanarla; la risposta dell'Ente gestore, contenente le proprie controdeduzioni e la comprovazione dell'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause dell'inadempienza, deve pervenire nel termine massimo di **30 giorni**,

Nei casi ritenuti dalla Città e/o dall'ASL di particolare **urgenza o gravità** (da cui, cioè, scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), il termine di cui all'alinea precedente può essere ridotto fino a **72 ore**.

Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le necessarie e sufficienti contromisure, la Città ed eventualmente l'ASL, si riservano la facoltà di applicare **penalità nella misura di cui ai seguenti §§ 2 e 3 in loro combinato disposto**, in relazione alla gravità della violazione. **Rimane, in ogni caso, fermo il diritto della Città e dell'ASL ad esigere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.**

Eventuali inadempienze da parte della Città e dell'ASL, se coinvolta, nell'applicazione del presente contratto,

debbono essere segnalate dall'Ente gestore al Dirigente del Servizio Minori e Famiglie della Città e ai Direttori delle Strutture Complesse di NPI dell'ASL.

§ 2 – Criteri per la valutazione dell'entità dell'inadempimento

Ai fini della valutazione della gravità della violazione, si ha riguardo alle sue conseguenze immediate e dirette, nonché alle conseguenze mediate ed indirette razionalmente prevedibili ed apprezzabili al tempo della valutazione medesima; in particolare, si considerano:

- **inadempimenti lievissimi**, quelli che non compromettono la prestazione del servizio nei suoi *an, quando, quantum e quomodo*;

- **inadempimenti lievi**, quelli che, pur compromettendo l'esatta esecuzione del servizio rispetto ad una o più delle condizioni di cui al punto precedente, possono essere prontamente (*i.e.* entro 72 ore) sanate; si qualificano, altresì, quali inadempimenti lievi: (*i*) l'inadempimento lievissimo, ove reiterato, nonché (*ii*) il concorso di differenti inadempimenti lievissimi, anche non reiterati;

- **inadempimenti gravi**, quelli tali da compromettere la continuità e qualità della prestazione del servizio per un tempo superiore alle 72 ore ma non superiore alle 120 ore e perciò, altresì, quelli, in generale lievi, per i quali non sia provveduto alla loro rimozione nel termine di 72 ore, ma entro il termine di 120 ore; si qualificano, altresì, quali inadempimenti gravi: (*i*) l'inadempimento lieve, ove reiterato, nonché (*ii*) il concorso di differenti inadempimenti lievi, anche non reiterati;

- **inadempimenti gravissimi**, quelli tali da compromettere per un tempo superiore alle 120 ore ovvero definitivamente e perciò, altresì, quelli, in generale gravi, per i quali non sia provveduto alla loro rimozione nel termine di 120 ore; si qualificano, altresì, quali inadempimenti gravissimi: (*i*) l'inadempimento grave, ove reiterato, nonché (*ii*) il concorso materiale di differenti inadempimenti gravi, anche non reiterati;

In ogni caso, si considerano gravi, **qual sia la loro durata nel tempo, le inadempienze consistenti in:**

- * *gravi mancanze nella cura delle persone interessate ;*
- * *carenza del personale impiegato, quanto al suo numero, alle qualifiche professionali ed alla qualità delle prestazioni;*
- * *lesioni o danni alle persone, per fatto doloso o colposo dell'Ente gestore o di alcuno dei suoi preposti all'esecuzione del servizio.*

§ 3 – Misura delle penali

Le penali dovute ai sensi dei precedenti paragrafi sono calcolate per tutti i giorni di sussistenza dell'inadempimento, nelle seguenti misure:

- 5% della tariffa giornaliera, al netto di IVA, se dovuta, per inadempimenti lievi;
- 10%, della tariffa giornaliera, al netto di IVA, se dovuta, per inadempimenti gravi;
- 15 % della tariffa giornaliera, al netto di IVA, se dovuta, per inadempimenti gravissimi.

In caso di tariffa mensile, alla detta tariffa è applicata la percentuale di penalizzazione di cui all'alinea precedente, moltiplicata per il rapporto fra il numero di giorni di sussistenza dell'inadempimento nel mese di riferimento ed il numero totale di giorni del medesimo mese.

§ 4 – Sospensione e revoca della concessione di servizio

Nel caso della persistenza delle inadempienze contestate, la Città e l'ASL se coinvolta si riservano di procedere per il periodo ritenuto necessario a sospendere nuovi inserimenti e/o a dimettere/trasferire le persone interessate.

Nel caso di gravi, persistenti e/o reiterate inadempienze nella gestione della struttura/servizio, la Città, ed eventualmente l'ASL coinvolta, si riservano di procedere alla revoca dell'accreditamento e alla risoluzione anticipata del presente contratto, con immediata notizia agli Enti interessati.

La Città e l'ASL possono, inoltre, procedere alla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento per fatti non derivanti da inadempimento del servizio.

Art. 19

Sistema tariffario (rinvio)

Assenze convenzionali ed inserimenti in pronto intervento od in via d'urgenza

Regime dei pagamenti

§ 1 – Sistema tariffario

Nelle more della stabilizzazione, da parte della Regione Piemonte, del complessivo quadro tariffario di riferimento per le Case rifugio, siffatto quadro è attualmente regolato in via transitoria, a decorrere dal 1/5/2019, dalle disposizioni della D.G.R. n. 10-8692 del 5/4/2019 e del suo Allegato 1, ai quali si rinvia.

Per le situazioni di minori valutate dalle Commissioni UMVD-M, la Città e l'ASL corrisponderanno ciascuna la percentuale di retta di propria competenza, secondo quanto indicato in premessa.

La Città e l'ASL, se coinvolta, si impegnano a riconoscere la tariffa solo per i posti effettivamente utilizzati, nei limiti previsti dalla capienza dell'autorizzazione al funzionamento, dalla normativa regionale in merito e dai volumi delle attività riconosciuti.

La spesa è a totale carico sanitario nel caso di personale o di altri mezzi messi a disposizione in misura superiore agli standard previsti dalla DGR 10-8692, sulla base di specifiche progettualità preventivamente valutate dall'UMVD.

La Città e l'ASL, se coinvolta, richiedono la documentazione giustificativa delle spese sostenute che, comunque, deve essere conservata agli atti presso l'Ente gestore.

§ 2 – Disposizioni speciali per le assenze convenzionali e gli inserimenti in pronto intervento od in via d'urgenza

Al verificarsi dei seguenti eventi relativi al minore o ad uno o più componenti del nucleo genitore-bambino: ricovero temporaneo in strutture ospedaliere, periodi di rientro al domicilio, dimissioni od allontanamenti per qualsiasi causa, il servizio dovrà darne immediata comunicazione ai Servizi Sociali e Centro Antiviolenza, al Servizio Minori ed eventualmente all'A.S.L. competente per il caso.

La retta è riconosciuta al 100% per i giorni di permanenza effettiva dell'ospite in struttura: a tal fine, non sono considerate **assenze** i periodi fino a 2 giorni consecutivi di assenza per rientro in famiglia o per progetti concordati con il Servizio Sociale, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante. Nel caso di assenze superiori ai due giorni e non oltre, comunque, il trentesimo giorno, per cause di forza maggiore (malattie, ricoveri ospedalieri, ecc.), per sospensione temporanea dell'inserimento e tenuta di posto, la retta giornaliera è ridotta all'80%, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante e che mantenga un costante contatto educativo con l'ospite assente. Oltre il trentesimo giorno di assenza, non viene riconosciuta alcuna retta, fatte salve specifiche autorizzazioni da parte della Città e/o dell'ASL competente per situazioni straordinarie.

In caso di allontanamento non autorizzato del minore, anche con genitore, qualora, in casi del tutto eccezionali, ciò sia ritenuto necessario dai Servizi Sociali e dall'ASL, se coinvolta, può essere autorizzata dal Servizio Minori e Famiglie della Città (ed all'ASL) una tenuta di posto non superiore a 15 giorni, con retta ridotta all'80%. La richiesta di tenuta di posto deve essere avanzata dal Servizio Sociale (e dall'ASL) entro tre giorni lavorativi dall'allontanamento: in assenza di tale richiesta, il minore, anche con genitore, dovrà essere considerato dimesso;

Qualora sia stata prevista una prestazione aggiuntiva per ore di personale dedicato, questa non viene corrisposta in caso di assenza del beneficiario della prestazione.

§ 3 - Pagamenti

La Città e l'ASL liquidano separatamente all'Ente gestore, ciascuno per la parte di propria competenza, la provvista relativa alle prestazioni eseguite, in conformità con gli impegni di spesa assunti e sulla base dell'emissione di fatture mensili posticipate, comprensive di tutti gli interventi erogati nel mese di competenza e supportate dalla seguente documentazione:

- elenco nominativo delle presenze giornaliere delle persone in carico od elenco nominativo delle persone in carico e ore educative effettuate, redatto su apposito modulo predisposto dalla Città e sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente o dal responsabile della *struttura/del servizio* all'uopo delegato, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà;

Ulteriore documentazione contabile-amministrativa potrà essere richiesta dalla Città e dall'ASL.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati e/o della ricezione delle eventualmente necessario note di credito delle fatture e della documentazione a rettifica od integrazione dei giustificativi di spesa.

Qualora l'Ente gestore sia un'impresa consorziata, la Città liquiderà le fatture al Consorzio di riferimento, salvo diversa richiesta scritta del Consorzio e/o della Consorzata interessata, che attesti l'accordo fra le medesime perché quest'ultima riceva direttamente il pagamento delle fatture.

La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle norme che regolano la materia e fatta salva l'attestazione della regolarità contributiva dell'Ente gestore (DURC).

I termini di liquidazione sono sospesi dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, per esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario della Città, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità, ovvero, comunque, qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi, per tutta la durata di tali situazioni.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Ente gestore è tenuto a comunicare alla Città e all'ASL, se coinvolta, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti, in uno con copia del fronte e del retro

dei rispettivi documenti di identità in corso di validità.

E' fatta salva la facoltà della Città e dell'ASL, se coinvolta, di sospendere i pagamenti, nei limiti di quanto relativo alle contestazioni elevate, a causa della non conformità della documentazione contabile ricevuta ovvero ogni qual volta siano in corso contestazioni formali od accertamenti di gravi violazioni di legge, di regolamento, di contratto o di altre discipline, che possono assumere rilievo e/o pregiudizio quanto all'assolvimento degli obblighi di cui al presente Contratto.

Art. 20

Osservanza di leggi e decreti

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni e discipline che siano state o che saranno date dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante il tempo dell'esecuzione del contratto, relative sia a questioni tecnico-professionali, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste da tali norme saranno a carico del contravventore, sollevando la Città e l'ASL da ogni responsabilità.

In caso di emanazione di norme incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato, fatta eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti/servizi, nel qual caso è necessaria, previa emanazione di specifico provvedimento dirigenziale di presa d'atto, nuova convenzione fra le Parti a mezzo di stipulazione di appendice contrattuale rettificativa od integrativa del presente Contratto.

Art. 21

Spese di contratto

Il presente Contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, se l'Ente gestore è un ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, si applica l'art. 82, co. 1 e 5, stesso Decreto; diversamente, si applica la disciplina dell'imposta di bollo specificamente stabilita per la tipologia giuridica cui appartiene l'Ente gestore e, in suo difetto, la disciplina generale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di debenza dell'imposta di bollo, l'Ente gestore accetta espressamente e dichiara di farsene integralmente carico secondo i termini di cui al successivo alinea, mantenendo, per l'effetto, indenni dal corrispondente onere la Città e l'ASL.

L'imposta di bollo, ove dovuta, deve essere assolta sin dall'origine nella misura di € 16,00 ogni cento righe, secondo una delle seguenti modalità:

- in modalità telematica, attraverso il pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato, il quale rilascia apposito contrassegno;
- a mezzo di modello F24, adottando il codice tributo 1552, denominato "ATTI PRIVATI – Imposta di bollo".

La data del contrassegno o della quietanza del modello F24 di cui al precedente alinea non deve essere posteriore a quella del presente Contratto; prima della sottoscrizione digitale, sul Contratto sarà riportata l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo ovvero dell'esenzione dalla medesima imposta.

Fatte salve le ipotesi di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di registrazione espressamente previste dalla legge a beneficio di specifiche categorie di operatori economici, il presente Contratto è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5, co. 2 e 6, nonché nella Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., recante testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

L'Ente gestore si impegna a comunicare senza ritardo alla Città di Torino ogni variazione della propria situazione giuridica alla quale consegua la variazione del regime fiscale di sua pertinenza con riguardo al presente contratto od a scritture di esso integrative, modificative o rettificative, nonché alle fatture e relative note di variazione in accredito o in addebito o ad altri documenti di sua provenienza.

Art. 22

Vicende soggettive del contratto e dei connessi crediti

L'Ente gestore si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i., è fatto divieto all'Ente gestore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima (v. altresì l'art. 36, co. 1, del Regolamento del Consiglio della Città n. 386 – di seguito, "Regolamento n. 386" – per la disciplina dei contratti della Città). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato decreto.

L'Ente gestore si impegna ad effettuare senza ritardo alla Città ed all'ASL le comunicazioni di cui all'art. 36, co. 2, del Regolamento n. 386, provvedendole di congrua documentazione certificativa.

L'Ente gestore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità previste dall'art. 106, co. 13, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

e devono essere notificate alla Città ed all'ASL. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso date successivamente al perfezionamento contrattuale, non sono efficaci nei confronti della Città e dell'ASL ove non siano state da esse autorizzate o accettate con provvedimento dirigenziale, previa acquisizione della documentazione prevista dal Titolo II del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e di ogni altro controllo legalmente dovuto sulla persona del cessionario ai sensi dell'art. 80 ss., D.Lgs. 18/4/2016 o di altra disciplina legale.

In caso di inosservanza da parte dell'Ente gestore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Città e dell'ASL al risarcimento del danno, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e l'accreditamento e l'iscrizione all'Albo dei Fornitori della Città che ne costituiscono il presupposto si intenderanno senz'altro revocati.

Art. 23

Liquidazione giudiziale e misure straordinarie di gestione

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo riguardante l'impresa aggiudicataria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, D.Lgs. 50/2016.

In caso di deposito, da parte dell'impresa aggiudicataria, di un piano di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e siffatto piano preveda, ai sensi dell'art. 186-bis dello stesso regio decreto, la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della stessa aggiudicataria, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano i commi dal 3 al 6 del medesimo art. 186-bis. In caso di deposito, da parte dell'impresa aggiudicataria, della domanda di accesso al concordato preventivo di cui al D.Lgs. n. 14/2019, si applica l'art. 95 del medesimo codice.

In caso di attivazione, in relazione all'impresa aggiudicataria, della procedura di allerta di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, nonché in caso di presentazione da parte della medesima impresa di istanza di composizione assistita della crisi, di cui all'art. 16, co. 1, del medesimo codice, si applica la disposizione di cui all'art. 12, co. 3, di tale codice.

Art. 24

Patto di integrità

L'ente gestore si impegna a sottoscrivere, ad osservare ed a far osservare ai propri aventi causa ed a quant'altri spetti il *"PATTO DI INTEGRITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI ADERENTI ALL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI Sezione "D" – Sottosezione "DI" – "Strutture e servizi per minori e genitori con bambini – accreditamento sociale"*, secondo il modello allegato con n. 6 all'Avviso di accreditamento/iscrizione di cui in Premesse; tale documento, allegato in calce al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 25

Protezione e trattamento dei dati personali

I dati personali, forniti e raccolti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente Contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità ed entro i limiti di cui agli artt. 2-sexies e 50, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati presso le sedi competenti della Città e dell'ASL.

Il trattamento dei dati personali verrà eseguito secondo le modalità di cui all'allegato *"ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 26

Direttore dell'esecuzione del contratto

In analogia a quanto previsto per i contratti pubblici di servizi nelle Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m.i., ricorrendo le ipotesi di cui al sottoparagrafo 10.2 di tali Linee guida, sull'esecuzione del/dei servizi/o oggetto del presente Contratto, vigila il direttore dell'esecuzione (DEC) nominato dalla Città per le strutture residenziali, come individuato nell'atto di indizione dell'avviso di accreditamento.

Per l'individuazione delle funzioni e dei poteri conferiti al DEC, si ha riguardo alle disposizioni in materia di direttore dell'esecuzione del contratto contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei regolamenti attuativi e nelle Linee guida ANAC *in subiecta materia*, in quanto compatibili, alle quali si rimanda.

Art. 27

Arbitrato
Foro giurisdizionale

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati dalle parti che hanno sottoscritto il contratto. La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dalla Città di concerto con l'A.S.L. se coinvolta; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.

A tutti gli effetti del presente Contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 28

Rinvio a norme eteronome e *mutatio legis*

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Contratto o nelle altre discipline cui esso rimanda, si ha riguardo alle ulteriori norme legali e regolamentari ed alle ulteriori disposizioni amministrative in materia di servizi sanitari e di servizi sociali vigenti negli ordinamenti nazionali e regionale e negli ordinamenti della Città e dell'ASL, in quanto compatibili.

Qualora sopravvenute leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi o giurisdizionali vengano ad incidere sul contenuto del presente Contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente a cura dei sottoelencati Procuratori.

PER LA CITTA' DI TORINO: ... (*Dirigente dell'Area Politiche Sociali*)
... (*Direttore dell'esecuzione del contratto*)

PER L'A.S.L. "CITTA' DI TORINO": ...

PER ...: ...